

**MODALITÀ APPLICATIVE DEL REGIME INDIVIDUALE DI CUI ALLA  
DELIBERAZIONE 29 SETTEMBRE 2004, N. 170/04 E ALLA DELIBERAZIONE 30  
SETTEMBRE 2004, N. 173/04**

INDICE

<b>1</b>	<b>Definizioni.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Finalità e principi.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Organo istruttore .....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Istanza di determinazione del vincolo sui ricavi in regime individuale .....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>L’istruttoria individuale .....</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Informazioni economiche e patrimoniali rilevanti ai fini del procedimento di approvazione delle proposte tariffarie .....</b>	<b>7</b>
<b>7</b>	<b>Verifiche relative all’applicazione delle disposizioni della deliberazione 21 dicembre 2001, n. 311/01 .....</b>	<b>8</b>
<b>8</b>	<b>Metodologia di calcolo del vincolo sui ricavi .....</b>	<b>10</b>
<b>9</b>	<b>Quantificazione dello scostamento massimo ammissibile .....</b>	<b>13</b>
<b>10</b>	<b>Valutazione dell’ammissibilità dello scostamento rilevato .....</b>	<b>15</b>
<b>11</b>	<b>Vincolo sui ricavi di località .....</b>	<b>15</b>
<b>12</b>	<b>Aggiornamento del vincolo sui ricavi.....</b>	<b>16</b>
<b>13</b>	<b>Supplementi di istruttoria .....</b>	<b>16</b>
<b>14</b>	<b>Attività ulteriori .....</b>	<b>17</b>

## 1 Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04) e della deliberazione 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04), integrate con le seguenti:
- **Costo storico originario d'acquisizione** è il costo d'acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero il costo di realizzazione interna dello stesso;
  - **Deliberazione n. 311/01** è la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;
  - **Regime individuale** è il regime individuale di cui all'articolo 8 della deliberazione n. 170/04 e all'articolo 9 della deliberazione n. 173/04.

## 2 Finalità e principi

- 2.1 Il presente provvedimento definisce le modalità applicative del regime individuale, con riferimento:
- a) alla modalità di presentazione dell'istanza di determinazione del vincolo sui ricavi in regime individuale;
  - b) alla documentazione necessaria per lo svolgimento delle istruttorie individuali;
  - c) all'articolazione delle istruttorie individuali;
  - d) alle metodologie di calcolo del vincolo sui ricavi.
- 2.2 Lo svolgimento delle istruttorie individuali avviene nel rispetto del principio di non discriminazione tra imprese di distribuzione, tenendo conto delle specificità aziendali e in coerenza con le vigenti determinazioni in materia di tariffe per l'attività di distribuzione adottate con la deliberazioni n. 170/04.

## 3 Organo istruttore

- 3.1 L'Autorità, ai fini della verifica delle istanze di partecipazione al regime individuale e dello svolgimento delle istruttorie individuali, si avvale del supporto della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa).
- 3.2 Nell'ambito del supporto all'Autorità per lo svolgimento delle istruttorie individuali la Cassa può avvalersi di competenze professionali specializzate esterne e può, altresì, richiedere all'Autorità di avvalersi della eventuale collaborazione della Guardia di finanza.

- 3.3 Le competenze professionali specializzate esterne di cui al comma 3.2 non devono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con imprese esercenti il servizio di distribuzione di gas o con società facenti parte del medesimo gruppo societario di imprese esercenti il servizio di distribuzione di gas, né devono avere intrattenuto tali rapporti con l'impresa che ha presentato l'istanza di cui al comma 3.1, né con società in rapporto di controllo o collegamento con detta impresa, in quanto controllanti o controllate o collegate o soggette al controllo di una stessa società, né trovarsi per qualsiasi ragione in posizione di conflitto di interessi con i predetti soggetti.

#### **4 Istanza di determinazione del vincolo sui ricavi in regime individuale**

- 4.1 Le imprese di distribuzione interessate alla determinazione del vincolo sui ricavi in regime individuale presentano all'Autorità e alla Cassa un'apposita istanza, utilizzando l'opportuna modulistica predisposta dagli uffici dell'Autorità e resa disponibile nel sito dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)), entro e non oltre:
- a) 60 giorni dalla pubblicazione dell'opportuna modulistica, per l'anno termico 2004-2005 e 2005-2006;
  - b) il 30 giugno di ogni anno, per gli anni termici successivi.
- 4.2 L'istanza sarà dichiarata inammissibile qualora pervenuta all'Autorità e alla Cassa in data successiva a quella prevista al paragrafo 4.1 (decadenza della facoltà di accedere al regime individuale), ovvero qualora non corredata dalla documentazione prevista dal paragrafo 4.3.
- 4.3 L'istanza, pena la sua inammissibilità, deve essere corredata dalla seguente documentazione, trasmessa in forma elettronica:
- a) modulistica di cui al paragrafo 4.1, opportunamente compilata in ogni sua parte;
  - b) conti annuali separati, redatti ai sensi della deliberazione n. 311/01, relativi all'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'anno termico relativo alla proposta tariffaria in regime individuale;
  - c) dichiarazione del legale rappresentante, di cui al paragrafo 8.11;
  - d) copia del bilancio d'esercizio di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, relativo all'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'anno termico relativo alla proposta tariffaria in regime individuale.
- Qualora la dichiarazione del legale rappresentante e il bilancio d'esercizio non fossero disponibili in forma elettronica, potranno essere trasmessi in forma cartacea e dovranno pervenire entro i termini di cui al paragrafo 4.1.
- 4.4 Le imprese di distribuzione che presentano istanza devono inoltre mettere a disposizione dell'Autorità e della Cassa, per verifiche e controlli, le eventuali perizie tecniche asseverate relative alle concessioni il cui affidamento è stato aggiudicato dall'impresa successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00, ai sensi dell'articolo 15, comma 15.5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00.
- 4.5 Le imprese di distribuzione non soggette all'obbligo di redazione dei conti annuali separati ai sensi della deliberazione 311/01, in luogo di quanto previsto dal paragrafo 4.3,

lettera b), compilano e inviano alla Autorità e alla Cassa i prospetti di conto economico e di stato patrimoniale articolati secondo le voci previste dall'allegato 2 della deliberazione n. 311/01, applicando le semplificazioni di cui all'articolo 17 della medesima deliberazione.

## **5 L'istruttoria individuale**

- 5.1 L'istruttoria individuale è avviata formalmente con il ricevimento da parte dell'Autorità e della Cassa della documentazione di cui al paragrafo 4.3.
- 5.2 L'istruttoria si basa sui dati e le informazioni fornite dalle imprese secondo quanto previsto nel capitolo 4. L'Autorità, anche attraverso la Cassa, qualora necessario, può richiedere alle imprese informazioni di maggiore dettaglio o chiarimenti.
- 5.3 L'istruttoria individuale si articola nelle seguenti fasi:
- a) verifica della disponibilità e della consistenza delle informazioni economiche e patrimoniali rilevanti ai fini del procedimento;
  - b) valutazione del vincolo sui ricavi e dell'eventuale scostamento massimo ammissibile dei costi operativi rilevato, calcolato ai sensi del capitolo 9;
  - c) valutazione dell'ammissibilità dello scostamento rilevato nel caso di avvio del procedimento supplementare di cui al paragrafo 5.5;
- 5.4 Entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, la Cassa invia all'Autorità le risultanze dell'attività istruttoria e l'Autorità, entro i successivi 10 (dieci) giorni, comunica l'esito alle imprese interessate. L'Autorità comunica inoltre all'impresa interessata l'ammontare dell'eventuale scostamento massimo ammissibile rilevato con riferimento alla componente dei costi operativi, calcolato ai sensi del capitolo 9.
- 5.5 Ove venga comunicato lo scostamento massimo ammissibile di cui al paragrafo 5.4, viene avviato un procedimento supplementare volto all'analisi ed alla valutazione dell'ammissibilità dello scostamento rilevato.
- 5.6 Il procedimento supplementare, che ha durata di 60 (sessanta) giorni, si struttura nelle due seguenti fasi:
- a. entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 5.5, l'impresa di distribuzione è tenuta a far pervenire all'Autorità e alla Cassa ogni ulteriore informazione utile a dimostrare come lo scostamento massimo ammissibile derivi da variabili esogene fuori dal controllo dell'impresa;
  - b. entro i successivi 30 (trenta) giorni, l'Autorità comunica l'esito della verifica della documentazione di cui sopra.
- 5.7 Eventuali richieste di chiarimenti o di integrazione di dati sospendono i termini dei procedimenti.
- 5.8 Nel caso la Cassa, nell'arco dei 90 giorni di cui al paragrafo 5.4, rilevi una non corretta compilazione della documentazione richiesta, invia all'impresa, e per conoscenza all'Autorità, una dettagliata richiesta delle integrazioni, correzioni nonché modifiche necessarie. La richiesta sospende l'istruttoria individuale. Qualora l'invio dei dati

integrativi avvenga in tempi complessivamente superiori a 15 (quindici) giorni, la Cassa procede con le analisi sulla documentazione integrata e corretta, ma l'applicazione del regime individuale è rimandato all'anno termico successivo.

- 5.9 L'istanza è respinta nel caso in cui:
- a) il vincolo sui ricavi complessivo d'impresa determinato in esito all'istruttoria individuale risulti inferiore alla sommatoria dei vincoli sui ricavi di località determinati secondo il regime ordinario ai sensi della deliberazione n. 170/04. Con riferimento al bilancio dell'esercizio 2003, il vincolo sui ricavi d'impresa determinato in esito all'istruttoria individuale sarà confrontato con la sommatoria dei vincoli sui ricavi di località relativi all'anno termico 2003-2004, corretto per tener conto del tasso di remunerazione riconosciuto per il secondo periodo di regolazione, pari al 7,5%;
  - b) il valore del capitale investito relativo ai cespiti per i quali non è disponibile la stratificazione temporale del costo storico originario o le perizie tecniche asseverate rappresenti una componente superiore al 50% delle immobilizzazioni nette complessive.
- 5.10 L'impresa di distribuzione, dopo la comunicazione dell'Autorità di cui al paragrafo 5.4 o 5.6 sull'esito dell'istruttoria individuale per l'anno termico  $t$ , è tenuta all'invio delle proposte tariffarie in regime individuale dell'anno termico  $t$  calcolate ai sensi del paragrafo 11, entro 10 giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorità. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna proposta, le tariffe sono determinate dall'Autorità con proprio provvedimento.
- 5.11 La proposta tariffaria è approvata qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della proposta. Nel caso in cui la proposta tariffaria presentata non sia conforme ai criteri tariffari, le tariffe sono determinate dall'Autorità con proprio provvedimento.
- 5.12 Per gli anni termici successivi,  $t+1$  etc, l'impresa di distribuzione che non presenta una nuova istanza ai sensi del paragrafo 13, è tenuta all'invio delle proposte tariffarie relative all'anno termico  $t+1$  aggiornate ai sensi del paragrafo 12.
- 5.13 Nel caso di presentazione di istanza al regime individuale per l'anno termico  $t$ , l'impresa di distribuzione non procede alla presentazione di una nuova istanza ai sensi del paragrafo 13, sino al termine dell'istruttoria individuale relativa all'anno termico  $t$ , di cui ai paragrafi 5.4 e 5.6.

<b>Tabella 1 – Procedimento di determinazione del vincolo sui ricavi in regime individuale e approvazione delle relative proposte tariffarie</b>	
<b>Attività</b>	<b>Scadenza</b>
Presentazione dell'istanza (par. 4.1)	-Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'opportuna modulistica, per l'anno termico 2004-2005 e 2005-2006; -Entro il 30 giugno di ogni anno, per gli anni termici successivi.
Comunicazione da parte della Cassa all'Autorità dell'esito dell'istruttoria individuale (par. 5.4)	Entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Le richieste di chiarimenti o di integrazione di dati sospendono i termini del procedimento.
Comunicazione da parte dell'Autorità all'impresa dell'esito dell'istruttoria individuale e dello scostamento massimo ammissibile eventualmente rilevato (par. 5.4)	Entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione da parte della Cassa dell'esito dell'istruttoria.
Invio da parte dell'impresa distributrice dell'ulteriore documentazione ai fini del procedimento supplementare di cui al par. 5.6	Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'ammontare dello scostamento massimo ammissibile
Comunicazione da parte dell'Autorità dell'esito del procedimento supplementare (par. 5.6)	Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione di cui al par. 5.6
Invio delle proposte tariffarie in regime individuale (par. 5.10)	Entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorità.
Approvazione delle proposte tariffarie (par. 5.11)	Entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della proposta.

## **6 Informazioni economiche e patrimoniali rilevanti ai fini del procedimento di approvazione delle proposte tariffarie**

- 6.1 La disponibilità di informazioni economiche e patrimoniali complete e redatte secondo metodologie omogenee e verificabili è da considerarsi una condizione necessaria per l'ammissione al regime individuale.
- 6.2 Nel corso dell'istruttoria individuale, l'Autorità, avvalendosi della Cassa, verifica la corretta applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 311/01 e i criteri adottati per la registrazione e l'attribuzione dei costi anche al fine di:
- a) verificare la comparabilità dei costi esposti dalle imprese che presenteranno proposte tariffarie in regime individuale;
  - b) evitare che l'adozione di differenti metodologie di registrazione e attribuzione dei costi possano portare a risultati discriminatori tra le imprese.

- 6.3 La verifica della corretta applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 311/01 prevista dal paragrafo 6.2 si applica limitatamente alle imprese soggette all'obbligo di redigere conti annuali separati ai sensi della medesima deliberazione n. 311/01.
- 6.4 Le imprese di distribuzione non soggette all'obbligo di redazione dei conti annuali separati ai sensi della deliberazione 311/01, redigono i prospetti di cui al paragrafo 4.3 attraverso rielaborazioni extracontabili dei dati di bilancio. A tal fine sono comunque tenute al rispetto delle disposizioni richiamate al paragrafo 7.1 ad eccezione di quelle indicate ai punti v, vi, viii.

## **7 Verifiche relative all'applicazione delle disposizioni della deliberazione 21 dicembre 2001, n. 311/01**

- 7.1 Nella verifica della corretta, completa e puntuale applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 311/01, da parte dei soggetti obbligati che presentano proposte tariffarie in regime individuale, l'Autorità, avvalendosi della Cassa, fa particolare riferimento a:
- i. l'articolo 4 che individua le diverse attività svolte dai soggetti, tra cui quella di distribuzione e misura del gas;
  - ii. l'articolo 5, al comma 1, che individua i servizi comuni, a cui vanno imputate le componenti economiche non attribuibili dal soggetto in modo diretto alle attività;
  - iii. l'articolo 5, al comma 5, che individua le funzioni operative condivise a cui vanno imputate le componenti economiche riferite a funzioni operative non attribuibili dal soggetto in modo diretto alle attività e condivise da almeno due attività;
  - iv. l'articolo 5, al comma 6, che stabilisce che quando i costi di una funzione svolta da un servizio comune o da una funzione operativa condivisa siano attribuibili in modo diretto alle attività, il soggetto assegna detti costi alle attività che ne beneficiano in esclusiva;
  - v. l'articolo 6 che dispone che le attività previste dall'articolo 4 siano organizzate nel rispetto dei seguenti principi: a) le gestioni delle attività sono autonome, come se le stesse attività fossero imprese separate; b) le procedure del controllo di gestione sono idonee alla rilevazione di informazioni riguardanti eventi e situazioni che possono produrre effetti sullo stato patrimoniale e sul conto economico delle singole attività;
  - vi. l'articolo 8 che dispone che il soggetto adotti sistemi di tenuta della contabilità generale atti a rilevare la destinazione dei fatti amministrativi per attività e che adotti sistemi contabili atti a fornire dati analitici, verificabili e documentabili per la redazione dei rendiconti di cui all'articolo 9;
  - vii. l'articolo 9, al comma 2, lettere a) e b), che dispone che il soggetto rediga uno stato patrimoniale "riclassificato" e un conto economico ripartito per attività, servizi comuni aggregati e funzioni operative condivise totali, riservato all'Autorità, applicando le disposizioni di cui all'allegato 2;

- viii. l'articolo 9, al comma 2, lettera c), che dispone che il soggetto rediga un rendiconto economico delle singole attività ripartite per comparti e dei singoli servizi comuni, riservato all'Autorità, applicando le disposizioni di cui all'allegato 3;
- ix. l'articolo 9, al comma 2, lettera d), che dispone che il soggetto rediga delle note di commento ai conti annuali di cui alle precedenti lettere b) e c), seguendo le disposizioni dell'articolo 2427 del codice civile;
- x. l'articolo 10 che dispone che nella redazione del conto economico ripartito per attività, servizi comuni aggregati e funzioni operative condivise totali (di cui all'allegato 2) e del rendiconto economico delle singole attività ripartite per comparti e dei singoli servizi comuni (di cui all'allegato 3) le componenti economiche e patrimoniali di ciascuna funzione operativa condivisa, previa deduzione dei ricavi conseguiti dalla vendita ad altri soggetti degli stessi servizi, siano attribuite secondo criteri di ragionevolezza alle attività;
- xi. l'articolo 11 che dispone che nella redazione del conto economico ripartito per attività, servizi comuni aggregati e funzioni operative condivise totali (di cui all'allegato 2) e del rendiconto economico delle singole attività ripartite per comparti e dei singoli servizi comuni (di cui all'allegato 3) i costi di ciascun servizio comune, previa deduzione dei ricavi conseguiti dalla vendita ad altri soggetti degli stessi servizi, siano attribuiti integralmente alle attività e indica i criteri da utilizzare per effettuare questa attribuzione;
- xii. l'articolo 14 che dispone che le transazioni di beni e servizi effettuate fra le attività nell'ambito di uno stesso soggetto giuridico o del medesimo gruppo societario siano valorizzate utilizzando il criterio del valore di mercato del bene o del servizio, definisce le modalità di determinazione del valore di mercato e le modalità alternative di valorizzazione da adottare quando il valore di mercato non risulti applicabile;
- xiii. l'allegato 3, al punto 4, che dispone che per ciascuna voce del rendiconto economico delle singole attività ripartite per comparti e dei singoli servizi comuni riservato all'Autorità debbano essere indicati i valori derivanti dalle transazioni: a) fra attività e servizi comuni del medesimo soggetto; b) fra soggetti del medesimo gruppo societario;
- xiv. l'allegato 2, parte II, al punto 4, che dispone che alla voce B7), costi per servizi, una sottovoce evidenzia l'importo di competenza della specifica attività per costi comuni e un'ulteriore sottovoce riporta l'ammontare complessivo dei costi delle funzioni operative condivise derivanti dalla ripartizione degli importi indicati nella colonna "Funzioni operative condivise";
- xv. l'allegato 1, al punto 8, che dispone nelle note di commento di cui all'articolo 9, comma 1, siano esplicitati i criteri utilizzati per l'attribuzione alle attività delle componenti economiche relative alle funzioni operative condivise ai sensi dell'articolo 10;
- xvi. l'allegato 2, parte II, al punto 2, che dispone che nel conto economico ripartito per attività, servizi comuni e funzioni operative condivise le voci previste dall'articolo 2425 del Codice civile siano integrate dal dettaglio di sottovoci indicate al punto 6.

## 8 Metodologia di calcolo del vincolo sui ricavi

8.1 Il vincolo sui ricavi d'impresa massimo riconoscibile è determinato, sulla base dei dati economici e patrimoniali relativi all'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla presentazione dell'istanza (anno termico  $t-1$ ), di seguito  $VRM_{t-1}$ , secondo la seguente formula:

$$VRM_{t-1} = 7,5\% * CIN_{t-1} + [AMM_{t-1} + (CO^B_{t-1} - R_{ALLt-1} - RL_{t-1} - A_{Rt-1})]$$

dove:

- $CIN_{t-1}$  è il capitale investito netto riconosciuto dell'attività di distribuzione, calcolato ai sensi del paragrafo 8.4;
- $AMM_{t-1}$  sono gli ammortamenti economico – tecnici, calcolato ai sensi del paragrafo 8.16;
- $CO^B_{t-1}$  sono i costi operativi di distribuzione, calcolato ai sensi del paragrafo 8.17;
- $R_{ALLt-1}$  sono i ricavi da contributi di allacciamento, non capitalizzati;
- $RL_{t-1}$  sono i ricavi derivanti dall'attività di lettura fatturata ad imprese di vendita;
- $A_{Rt-1}$  sono le altre rettifiche relative a componenti del valore della produzione diverse dai ricavi tariffari (ad es. incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; altri ricavi e proventi, etc.).

8.2 Per l'anno termico 2004-2005, l'esercizio di riferimento è il 2003, ovvero l'esercizio concluso successivamente all'1 luglio 2003, per il quale sono state adempiute le disposizioni contenute nella deliberazione n. 311/01.

8.3 Le componenti del vincolo sui ricavi,  $VRM_{t-1}$ , sono riportate all'anno termico  $t$  attraverso l'applicazione di correttivi per l'inflazione e correttivi per i recuperi di produttività, ai sensi dell'articolo 7, commi 7.1 e 7.1.1 della deliberazione n. 170/04 e ai sensi dell'articolo 8, commi 8.1 e 8.1.1 della deliberazione n. 173/04, assumendo quali valori di  $CO_{t-1}$ ,  $AMM_{t-1}$ , e  $CI_{t-1}$  previsti dalle suddette deliberazioni, i valori delle componenti definite in esito all'istruttoria individuale e assumendo il valore di  $NI_{t-1}$  pari a zero, in quanto già considerata in sede di definizione del capitale investito netto,  $CIN_{t-1}$ , di cui al paragrafo 8.1.

8.4 Il capitale investito netto riconosciuto per l'attività di distribuzione,  $CIN_{t-1}$ , rilevante ai fini del regime individuale, è pari alla somma algebrica di:

- a) valore delle immobilizzazioni materiali nette ed immateriali nette pertinenti l'attività di distribuzione del gas, calcolato ai sensi dei paragrafi da 8.5 a 8.13;
- b) capitale circolante netto, pari all'1% delle immobilizzazioni materiali nette;
- c) poste rettificative, calcolate ai sensi del paragrafo 8.14.

8.5 Il valore delle immobilizzazioni materiali nette ed immobilizzazioni immateriali nette è calcolato con il metodo del costo storico rivalutato determinato considerando, per singola categoria di cespiti e per anno di acquisizione a partire dal 1953:

- a) il costo storico originario d'acquisizione dei cespiti presenti nel bilancio, per i quali il fondo di ammortamento economico tecnico non abbia già coperto il valore lordo degli stessi, escludendo: interessi passivi in corso d'opera (IPCO) non capitalizzati in sede di bilancio, rivalutazioni economiche e monetarie, disavanzi di fusione, altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, radiazioni o dismissioni, cespiti oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi, immobilizzazioni in corso, oneri promozionali, oneri per il rinnovo e la stipula di concessioni, oneri di avviamento. Il costo storico originario d'acquisizione dei cespiti è inoltre al netto degli eventuali contributi versati da pubbliche amministrazioni e da privati. I contributi in conto esercizio percepiti sono considerati fino all'esercizio precedente quello utilizzato ai fini dell'istruttoria individuale. Nel caso in cui tale valore non sia direttamente ricostruibile, il valore dei contributi da imputare a ciascun anno dovrà essere determinato sulla base del peso medio ponderato dei contributi rispetto agli incrementi patrimoniali lordi ricavato sulla base delle annualità disponibili
- b) il valore del fondo di ammortamento economico-tecnico calcolato:
- per i cespiti acquisiti prima dell'anno 2001, sulla base delle vite utili adottate dalle imprese, come riportate nei propri bilanci certificati, ai fini del calcolo del fondo ammortamento economico-tecnico, e del costo di cui al punto a); per gli anni in cui dai bilanci certificati non siano desumibili informazioni puntuali circa le aliquote di ammortamento utilizzate, le imprese ricostruiscono il fondo utilizzando le vite utili adottate nel più vecchio bilancio certificato che le riporti; l'Autorità, avvalendosi della Cassa, potrà, qualora ritenuto opportuno, prevedere rettifiche dei dati ricostruiti dalle imprese;
  - per i cespiti acquisiti nell'anno 2001 e negli anni successivi, sulla base della durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture indicata per classe di cespiti nei provvedimenti tariffari dell'Autorità in vigore al momento dell'acquisto e del costo dei cespiti di cui al punto a); le durate convenzionali riportati nella tabella n. 2 della deliberazione n. 170/04 e della deliberazione n. 173/04 si utilizzano per i cespiti acquisiti a decorrere dall'anno 2005.

8.6 Ai fini del calcolo del valore delle immobilizzazioni nette di cui al paragrafo 8.5, vengono considerati anche gli incrementi patrimoniali necessari allo svolgimento dell'attività di distribuzione di gas nelle località gestite dall'impresa di distribuzione interessata, presenti in bilanci di soggetti diversi dall'esercente.

8.7 Relativamente alle località per le quali l'affidamento del servizio di distribuzione è stato aggiudicato successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00, ai sensi dell'articolo 15, comma 15.5, del medesimo decreto, se il valore netto delle immobilizzazioni determinato nella perizia tecnica asseverata differisce per una quantità in valore assoluto minore o uguale al 10% del valore netto delle medesime immobilizzazioni calcolato ai sensi dei paragrafi 8.5 e 8.13, l'impresa ai fini del calcolo di cui al paragrafo 8.5, lettera a), considera il valore delle immobilizzazioni nette pagato, così come risultante dalla suddetta perizia e lo imputa all'anno di aggiudicazione. Nel caso contrario, l'Autorità, avvalendosi della Cassa, procederà alla definizione del valore netto delle immobilizzazioni della località in questione, nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n.

2578, escludendo sempre la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

- 8.8 Nel caso di parziale assenza della stratificazione temporale del costo storico originario d'acquisizione dei cespiti iscritti in bilancio per cause non imputabili all'esercente, il costo stesso, attribuito all'anno di realizzazione degli impianti, e il relativo fondo di ammortamento, vengono valutati tenendo conto:
- a) della vita utile e della vita residua dei cespiti, così come definita dall'impresa nel più remoto tra i bilanci certificati e una perizia tecnica asseverata;
  - b) del costo storico originario di cespiti il più possibile omogenei in termini di risposta qualitativa, di vetustà e di collocazione orografica.
- 8.9 La metodologia di cui al paragrafo 8.8 si applica solo nel caso in cui il valore del capitale attinente i cespiti per i quali non è disponibile la stratificazione temporale del costo storico originario rappresenti una componente inferiore al 50% delle immobilizzazioni nette complessive.
- 8.10 L'impresa distributrice che si avvale della metodologia di cui al paragrafo 8.8 dovrà fornire una proposta motivata del riferimento da adottare.
- 8.11 I valori di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 8.5 devono essere corredati dalla dichiarazione del legale rappresentante attestante una corretta ricostruzione del capitale investito in coerenza con gli incrementi patrimoniali risultanti dalla documentazione contabile aziendale e attestante le cause di assenza della parziale stratificazione del costo dei cespiti, non imputabili all'impresa di distribuzione o ai soggetti diversi nel cui bilancio sono presenti incrementi patrimoniali necessari allo svolgimento dell'attività di distribuzione.
- 8.12 Ai fini del calcolo del costo storico rivalutato delle immobilizzazioni nette viene utilizzato il deflatore degli investimenti fissi lordi pubblicato dall'Istat e disponibile nella modulistica pubblicata dall'Autorità per individuare:
- a) il valore lordo rivalutato delle immobilizzazioni, al netto dei contributi;
  - b) il valore rivalutato del fondo ammortamento economico-tecnico;
- 8.13 Il valore netto delle immobilizzazioni è pari alla differenza tra il valore di cui alla lettera a) e il valore di cui alla lettera b), del paragrafo 8.12.
- 8.14 Le poste rettificative di cui al paragrafo 8.4 lettera c), rilevanti ai fini del regime individuale sono:
- il trattamento di fine rapporto effettivamente accantonato al netto degli eventuali crediti per anticipi di imposta sul trattamento di fine rapporto;
  - il fondo rischi.
- 8.15 La riduzione del valore del fondo di trattamento di fine rapporto riportato nel bilancio d'esercizio utilizzato per la determinazione del vincolo sui ricavi in regime individuale nel corso del periodo di regolazione a seguito di previsioni normative, sarà considerato in sede di aggiornamento del vincolo sui ricavi mediante la componente Y.
- 8.16 Gli ammortamenti tecnico economici rilevanti ai fini del regime individuale di cui al paragrafo 8.1 sono determinati ripartendo il valore lordo rivalutato delle immobilizzazioni di cui al paragrafo 8.12, lettera a), al lordo dei contributi, per la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture indicata per classe di cespiti nella tabella 2 della

deliberazione n. 170/04 e della deliberazione n. 173/04. Nel caso in cui l'impresa di distribuzione relativamente ai cespiti di talune località abbia considerato quale costo storico il valore delle immobilizzazioni nette determinato nella perizia tecnica asseverata o definito dall'Autorità, avvalendosi della Cassa, ai sensi del paragrafo 8.7, ai fini del calcolo degli ammortamenti tecnico economici si considera il valore lordo dei medesimi cespiti, così come determinato nelle perizie, ovvero definito dall'Autorità, sulla base del seguente algoritmo:

$$IMM_{\text{lorde}} = \frac{IMM_{\text{nette}}}{VUT_{\text{perizia}}^{\text{residua}}} \times VUT_{\text{perizia}}^{\text{totale}}$$

dove:

- $IMM_{\text{nette}}$  è il valore delle immobilizzazioni nette pagato, così come determinato nella perizia tecnica asseverata, ovvero il valore netto definito dall'Autorità, ai sensi del paragrafo 8.7;
- $VUT_{\text{perizia}}^{\text{residua}}$  è la vita utile residua dei cespiti oggetto della perizia, così come riportata nella medesima perizia, ovvero come definita dall'Autorità ;
- $VUT_{\text{perizia}}^{\text{totale}}$  è la vita utile dei cespiti oggetto della perizia, così come riportata nella medesima perizia, ovvero come definita dall'Autorità.

8.17 I costi operativi di cui al paragrafo 8.1 sono determinati a partire dai bilanci dell'impresa di distribuzione ai sensi dei paragrafi 8.18 e 8.19, salvo quanto previsto ai capitoli 9 e 10.

8.18 I costi operativi di distribuzione sono desumibili dalla classe B del conto economico del bilancio dell'impresa redatto ai sensi della deliberazione n. 311/01, Costi della produzione, pertinenti all'attività di distribuzione, al netto di:

- canoni concessori, oneri per contratti d'affitto della rete e degli impianti di distribuzione del gas;
- ammortamenti e svalutazioni;
- oneri di gestione relativi a penalità comminate dall'Autorità;
- accantonamenti e rettifiche operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

8.19 Tra i costi operativi desumibili dal bilancio dell'impresa ammissibili ai fini del regime individuale non vanno considerate, neppure attraverso l'attribuzione di quote di costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, le voci comprese nelle seguenti classi del conto economico:

- proventi e oneri finanziari;
- rettifiche di valori di attività finanziarie;
- proventi e oneri straordinari;
- imposte sul reddito d'esercizio.

## **9 Quantificazione dello scostamento massimo ammissibile**

9.1 Lo scostamento massimo ammissibile è dato dalla differenza tra:

- a) i costi operativi dell'attività di distribuzione determinati a partire dal bilancio redatto ai sensi della deliberazione n. 311/01,  $CO_{t-1}^B$ , al netto della voce di ricavo non tariffaria,  $A_{Rt-1}$ , calcolata secondo le modalità di cui al capitolo 8;
- b) i costi operativi di distribuzione convenzionali, calcolati secondo le modalità di cui al paragrafo 9.3.

9.2 Lo scostamento massimo ammissibile viene comunicato all'impresa interessata qualora sia i costi operativi di bilancio di cui al paragrafo 9.1, lettera a) risultino superiori ai costi operativi convenzionali di cui al paragrafo 9.3, sia i costi operativi di bilancio di cui al paragrafo 9.1, lettera a), al netto delle voci non tariffarie  $R_{ALLt-1}$  e  $RL_{t-1}$  risultino superiori ai costi operativi riconosciuti dal precedente sistema tariffario,  $CGD_{t-1}$ , di cui al paragrafo 9.6.

9.3 I costi operativi convenzionali sono calcolati con la seguente formula:

$$CO_{t-1}^C = 58,88 \times NU^{0,789} \times LR^{0,164} \quad (\text{euro})$$

dove:

- $NU$  è il numero complessivo dei clienti attivi nelle località gestite dall'impresa;
- $LR$  è la lunghezza complessiva delle reti utilizzate in ciascuna località per il servizio ai clienti, espressa in metri, esclusi gli impianti di derivazione di utenza che si estendono dalla condotta stradale fino al gruppo di misura.

9.4 Ai fini del calcolo dei costi operativi convenzionali di cui al paragrafo 9.3,  $NU$  e  $LR$  sono determinati con riferimento all'anno termico  $t-1$ . Per il calcolo dei costi operativi convenzionali  $CO_{2003}^C$  si utilizzano i dati al 30 giugno 2003.

9.5 I costi operativi convenzionali di cui al paragrafo 9.3, relativi agli esercizi successivi all'anno 2003, sono aggiornati con il metodo del *price cap* previsto dalla deliberazione n. 170/04 e dalla deliberazione n. 173/04, fino all'anno termico  $t-1$ . Per il calcolo dei costi operativi convenzionali  $CO_{2003}^C$  la formula non viene sottoposta ad aggiornamento.

9.6 I costi operativi riconosciuti dal precedente sistema tariffario,  $CGD_{t-1}$ , sono pari alla sommatoria delle componenti relative al costo operativo riconosciuto,  $CO_{t-1}$ , delle località gestite dall'impresa di distribuzione alla data di chiusura del bilancio d'esercizio utilizzato ai fini del regime individuale, calcolate ai sensi dell'articolo 7, commi 7.1 e 7.1.1 della deliberazione n. 170/04 e dell'articolo 8, commi 8.1 e 8.1.1 della deliberazione n. 173/04.

9.7 Per le località per le quali per l'anno termico 2003-2004 non è stato calcolata la componente relativa al costo di gestione di distribuzione, in quanto in avviamento o non ancora avviate, tale componente è determinata pari al 39% del vincolo sui ricavi, calcolato moltiplicando il numero dei clienti attivi nella località alla data di chiusura del bilancio d'esercizio utilizzato ai fini del regime individuale, per un costo medio annuo per cliente pari a 262,72 euro.

## 10 Valutazione dell'ammissibilità dello scostamento rilevato

- 10.1 L'impresa di distribuzione è tenuta a documentare lo scostamento massimo ammissibile di cui al paragrafo 9.1, comunicato dall'Autorità, con informazioni utili a ricondurlo a variabili esogene fuori da controllo dell'impresa.
- 10.2 Lo scostamento è ritenuto ammissibile solo se originato da variabili esogene al di fuori del controllo dell'impresa.
- 10.3 Le variabili esogene al di fuori del controllo dell'impresa di cui al paragrafo 10.2 sono quelle relative all'ambito territoriale e al mix di utenze a cui le concessioni dei singoli distributori si riferiscono.
- 10.4 L'Autorità, avvalendosi della Cassa, verifica l'impatto sui costi operativi di distribuzione delle variabili esogene, così come indicato dall'impresa, mediante l'analisi della documentazione fornita e dei processi produttivi aziendali.
- 10.5 Le istruttorie per la verifica dell'impatto sui costi di distribuzione delle variabili esogene identificate dall'impresa come fuori dal proprio controllo vengono effettuate con riferimento alla struttura patrimoniale ed economica dell'impresa che emerge dai prospetti di bilancio compilati ai sensi della deliberazione 311/01 o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione dei conti annuali separati ai sensi della deliberazione 311/01, dai prospetti di cui al paragrafo 4.4.
- 10.6 Nel caso in cui l'impresa di distribuzione non sia in grado di dimostrare che lo scostamento deriva da variabili esogene fuori dal controllo dell'impresa, ovvero l'Autorità non ritenga ammissibile lo scostamento evidenziato, ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi di cui al paragrafo 8.1, al posto di  $(CO^B_{t-1} - R_{ALLt-1} - RL_{t-1} - A_{Rt-1})$  sarà utilizzato il costo operativo convenzionale calcolato ai sensi del paragrafo 9.3, al netto delle voci non tariffarie  $R_{ALLt-1}$  e  $RL_{t-1}$ .
- 10.7 Lo scostamento non è ritenuto ammissibile quando:
- a) è legato ad un uso non efficiente dei fattori produttivi;
  - b) non è documentata l'origine esogena dello scostamento.

## 11 Vincolo sui ricavi di località

- 11.1 Ai fini del calcolo delle proposte tariffarie, il vincolo sui ricavi d'impresa definito in esito all'istruttoria individuale,  $VRM_{t-1}$ , è riportato all'anno termico  $t$  ai sensi del paragrafo 8.3 e successivamente ripartito per località proporzionalmente al rapporto esistente tra il singolo vincolo sui ricavi di località in regime ordinario, determinato ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione n. 170/04, e la sommatoria dei medesimi vincoli relativi a tutte le località gestite dall'impresa di distribuzione. Il vincolo sui ricavi in regime ordinario delle località che, alla data di chiusura del bilancio d'esercizio utilizzato per il calcolo in regime individuale, risultavano in avviamento, è calcolato secondo la metodologia indicata al paragrafo 9.7

- 11.2 Il coefficiente  $\varepsilon_{t,i}$  di cui all'articolo 4.4 della deliberazione n. 170/04, dei singoli ambiti a gas naturale gestiti dall'impresa a cui è stato riconosciuto  $VRM_{t-1}$ , è determinato utilizzando un coefficiente  $\varepsilon_{2001, t,i}$  calcolato con riferimento ai clienti attivi e ai consumi complessivi dell'anno termico  $t-2$ . Per le proposte tariffarie dell'anno termico 2004-2005, il coefficiente  $\varepsilon_{t,i}$  è calcolato utilizzando un coefficiente  $\varepsilon_{2001, t,i}$  calcolato con riferimento ai clienti attivi e ai consumi complessivi dell'anno termico 2002-2003 (1 luglio – 30 giugno).
- 11.3 L'impresa di distribuzione mantiene la facoltà di determinare liberamente le tariffe per le località in avviamento.

## **12 Aggiornamento del vincolo sui ricavi**

- 12.1 L'aggiornamento del vincolo sui ricavi in regime individuale avviene ai sensi dell'articolo 7, comma 7.1.1, della deliberazione n. 170/04 e ai sensi dell'articolo 8, comma 8.1.1, della deliberazione n. 173/04.
- 12.2 Ai fini del calcolo del valore dei nuovi investimenti di cui all'articolo 7, comma 7.1.1, della deliberazione n. 170/04 e di cui all'articolo 8, comma 8.1.1, della deliberazione n. 173/04, la componente  $DIS_t$  viene calcolata con il metodo del costo storico rivalutato di cui al capitolo 8.

## **13 Supplementi di istruttoria**

- 13.1 Qualora nel corso del periodo di regolazione siano intervenute delle variazioni nella titolarità delle località gestite a seguito di gare per l'affidamento del servizio o a seguito di modifiche degli assetti societari, quali ad esempio acquisizioni e fusioni societarie, nonché l'impresa di distribuzione abbia realizzato investimenti in potenziamenti ed estensioni, tali da rendere la struttura dei costi di distribuzione utilizzata per le verifiche delle relative proposte tariffarie in regime individuale non più rappresentativi della realtà dell'impresa, l'impresa può presentare nuovamente proposte tariffarie in regime individuale.
- 13.2 Nel caso in cui l'impresa di distribuzione ottenga la gestione del servizio di distribuzione in nuove località a seguito ad esempio di gare per l'affidamento del servizio o di acquisizioni di rami d'azienda, l'impresa calcolerà le tariffe delle località in questione con riferimento al loro vincolo sui ricavi in regime ordinario, anche qualora la località in oggetto abbia tariffe precedentemente approvate in regime individuale, fino ad approvazione dell'eventuale proposta tariffaria in regime individuale calcolata con riferimento a un bilancio di esercizio che le ricomprenda.
- 13.3 Nel caso di acquisizioni o fusioni societarie tra imprese di distribuzione, le imprese continueranno a calcolare le tariffe sulla base del regime precedentemente in vigore, fino all'approvazione dell'eventuale proposta tariffaria in regime individuale calcolata con riferimento a un bilancio di esercizio rappresentativo del nuovo assetto societario.

## 14 Attività ulteriori

- 14.1 Le analisi svolte potranno prevedere confronti tra le diverse imprese al fine di valutare la rispondenza delle specifiche procedure aziendali alla *best practice* di settore e di operare un processo di tipizzazione della rete propedeutico all'utilizzo di indicatori standard. In particolare, gli esiti delle istruttorie potranno essere testati con metodi statistico-econometrici, anche al fine di assicurare il rispetto del principio di non discriminazione tra imprese di distribuzione.